



Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010¹ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «passaporto provvisorio» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «passaporto di emergenza».

Ingresso

visti gli articoli 4, 12 capoverso 4 secondo periodo, 14d capoverso 2 terzo periodo e 58 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 settembre 2002² sui documenti d'identità (ODI),

Art. 12 Fotografia

I requisiti concernenti la fotografia di cui agli articoli 12 capoverso 4 secondo periodo e 14d capoverso 2 secondo periodo ODI sono stabiliti nell'allegato.

Art. 13

Abrogato

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 143.111

² RS 143.11

III

La presente ordinanza entra in vigore il

Allegato

(art. 12)

Requisiti concernenti la fotografia

Formato

Le dimensioni della fotografia devono essere di 35 x 45 mm (senza margine).

La lunghezza del viso dal mento alla scatola cranica deve essere di almeno 29 mm e al massimo 34 mm. Eccezionalmente i capelli possono oltrepassare il margine.

Per i bambini di età inferiore a 11 anni, la lunghezza del viso dal mento alla scatola cranica deve essere di almeno 23 mm.

Postura del corpo, posizione della testa, espressione del viso e direzione dello sguardo

La persona deve essere seduta con le spalle dritte di fronte alla macchina fotografica e guardare direttamente nell'obiettivo. La testa non deve essere inclinata, girata verso un lato o piegata in avanti. Il naso deve trovarsi sulla linea verticale al centro della sagoma.

Entrambi gli occhi devono essere aperti, alla stessa altezza e chiaramente visibili; lo stesso vale anche per i portatori di occhiali.

L'espressione del viso deve essere neutrale.

La bocca deve essere chiusa.

Il viso non deve essere in parte coperto da una mano, un oggetto (p. es. una pipa) o un'altra persona.

Portatori di occhiali

La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi. Le lenti non devono creare riflessi. È vietato l'uso di lenti colorate. È vietato indossare occhiali da sole. Le persone ipovedenti sono autorizzate a portare lenti scure.

Illuminazione, nitidezza e contrasto

La fotografia deve essere nitida e ricca di contrasti e l'illuminazione deve essere regolare; il viso non deve presentare ombre.

Il tono della pelle deve essere naturale. La pelle non deve presentare riflessi e gli occhi non devono essere rossi.

Sfondo

Lo sfondo deve essere monocromatico, unitario e neutrale. La persona non deve causare ombre. Lo sfondo deve distinguersi chiaramente dalla testa.

Copricapo

I copricapo sono vietati. Non è nemmeno consentito indossare fasce frontali, fasce vistose nei capelli o occhiali spostati sopra la testa ecc.

Eccezioni sono consentite solo per comprovati motivi di ordine medico o religioso, per esempio per le donne affiliate a ordini religiosi o persone che fanno parte di congregazioni che prescrivono di portare un copricapo in pubblico. In questi casi il viso deve essere visibile almeno dalla parte inferiore del mento all'attaccatura dei capelli. Il viso non deve presentare ombre.

Qualità della fotografia e altri requisiti

Sono consentite fotografie in bianco e nero e a colori. La fotografia sul documento d'identità sarà riprodotta in una scala di grigi.

La carta della fotografia deve avere una superficie liscia (lucida o semi-opaca). La superficie non deve avere rilievi percettibili al tatto (effetto perlato o ricamo).

Per sviluppare le fotografie è consentito utilizzare unicamente la carta speciale prevista per tale scopo.

La fotografia può risalire al massimo a un anno prima.

Non deve avere alcuna piegatura, scalfittura o macchia. Gli angoli non devono essere smussati. La struttura dei pixel non deve essere visibile.

Non sono ammesse fotografie in cui la persona raffigurata porta un'uniforme.

Le fotografie di bambini piccoli o di persone con disabilità non devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti. Sono consentite lievi divergenze in particolare per quanto riguarda lo sguardo diretto all'obiettivo, l'espressione neutrale del viso e la grandezza della testa.

Campionario di fotografie

Gli esempi fotografici contenuti nel campionario di fotografie³ illustrano requisiti aggiuntivi.

³ Il contenuto del campionario di fotografie è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo: fedlex.data.admin.ch/xxx > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.